



Avviso Pubblico
per la concessione delle agevolazioni e
provvidenze per la realizzazione di aree
attrezzate per insediamenti produttivi,
artigianali ed industriali di cui alla
Legge Regionale 22 settembre 1978, n. 60

Annualità 2017-2019



INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 – Soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità	3
Art. 3 – Dotazione finanziaria e intensità dell’aiuto	3
Art. 4 – Caratteristiche dell’intervento	4
Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	4
Art. 6 – Istruttoria e valutazione delle domande.....	6
Art. 7 – Atto di impegno	8
Art. 8 – Erogazione dell’agevolazione	9
Art. 9 – Modifiche al progetto.....	9
Art. 10 – Revoca del contributo	11
Art. 11 – Informazioni ai sensi della Legge 241/90 e sul trattamento dei dati personali	12
Art. 12 – Norma di rinvio.....	12



Art. 1 – Oggetto e finalità

Al fine di favorire il riequilibrio economico e territoriale, con particolare riferimento ai problemi occupazionali ed a quelli del depauperamento demografico, sociale e territoriale in atto in ampie zone del Lazio, la Regione Lazio concede agevolazioni in conto capitale per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, all'interno o al servizio di aree destinate ad insediamenti artigianali e/o industriali a norma dell'art. 27 della legge 20 ottobre 1971, n. 865.

La Regione Lazio attraverso la Legge Regionale 22 settembre 1978, n. 60, concede agevolazioni e assistenza per la infrastrutturazione di aree da attrezzare per insediamenti artigianali ed industriali a favore di comuni, di consorzi tra comuni e di consorzi per le aree di sviluppo industriale (come definiti dalla Legge Regionale 29 maggio 1997, n. 13).

Art. 2 – Soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità

Possono presentare domanda di concessione del contributo, ai sensi dell'Art. 1 della Legge Regionale 22 settembre 1978, n. 60:

- 1) i comuni;
- 2) i consorzi tra comuni;
- 3) i consorzi per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13;

I soggetti di cui sopra, siti nel territorio della Regione Lazio, dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo, dei seguenti ulteriori requisiti, pena la non ammissibilità:

- essere proprietari delle aree oggetto dell'intervento da realizzare;
- aver adottato il Piano Insediamento Produttivo (PIP), ai sensi della normativa vigente¹.

Art. 3 – Dotazione finanziaria e intensità dell'aiuto

Le risorse stanziare per il presente Avviso Pubblico, come richiamate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 21/03/2017, sono così ripartite per il triennio 2017-2019:

2017	2018	2019
Euro 250.000,00	Euro 1.000.000,00	Euro 3.750.000,00

Le agevolazioni sono concesse, a norma dell'Art. 4 della Legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 e ss.mm.ii., sotto forma di contributo in conto capitale:

¹ L'autorizzazione di cui all'art. 27, primo comma, della legge 20 ottobre 1971, n. 865, è richiesta dal consiglio comunale con la deliberazione con la quale si perimetrano le aree destinate all'intervento previsto; ed è concessa con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'artigianato, industria e commercio, preceduta da conforme parere dei competenti servizi dell'assessorato regionale all'urbanistica ed assetto del territorio, vistato dall'Assessore regionale ad essi preposto, entro il termine di trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende espresso favorevolmente.

Il parere del comitato tecnico regionale per l'urbanistica e l'assetto del territorio, prima sezione, può essere richiesto solo ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

L'adozione e l'approvazione dei piani delle aree destinate ad investimenti produttivi, segue con deliberazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74, come modificato dall'art. 44 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35.



- a) Nella misura del 70% dell'investimento ammissibile per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, come definite dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sia interne all'area da attrezzare, sia finalizzate all'allacciamento della stessa con le infrastrutture esistenti nella zona;
- b) Nella misura del 50% dell'investimento ammissibile per la realizzazione, all'interno delle aree attrezzate, di impianti tecnologici in comune, centro servizi, incubatori.

Art. 4 – Caratteristiche dell'intervento

Ai fini dell'ammissione al contributo, gli interventi presentati dovranno riguardare, ai sensi dell'Art. 4 della L.R. 60/78, opere di urbanizzazione primaria, interne all'area da attrezzare, od anche finalizzate all'allacciamento della stessa con le infrastrutture esistenti nella zona, ovvero per la realizzazione, all'interno delle aree attrezzate, di impianti tecnologici in comune, centro servizi, incubatori.

Gli interventi di cui sopra, dovranno possedere i seguenti ulteriori requisiti, pena la non ammissibilità:

- a) Il relativo progetto, redatto sulla base delle disposizioni emanate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e da quelle di settore in vigore e approvato con provvedimento dell'Ente (deliberazione comunale o deliberazione del Consiglio di Amministrazione consortile), deve risultare esecutivo in termini di legge;
- b) Devono essere realizzati su aree di proprietà dell'Ente richiedente;
- c) Devono essere previsti dal programma triennale delle opere pubbliche ai sensi dell'Art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 (adottato in termini di legge);
- d) Per la realizzazione degli stessi, l'Ente richiedente non deve essere stato destinatario di altra sovvenzione o finanziamento pubblico.

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di concessione del contributo, redatta in formato word editabile secondo il modello scaricabile dal link http://www.regione.lazio.it/rl_attivitaproduttive/?vw=contenutidetail&id=129, dovrà essere sottoscritta² dal legale rappresentante dell'Ente richiedente e presentata, entro il **termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del presente Avviso Pubblico**, alla Direzione regionale per lo Sviluppo Economie e le Attività Produttive - Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo Sviluppo Economico, Green Economy con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) ricercainnovazionegreeneconomy@regione.lazio.legalmail.it, a tal fine farà fede il timbro postale della Regione Lazio - Servizio accettazione e spedizione ovvero la data di ricezione all'indirizzo di posta elettronica certificata.

Alla domanda di concessione del contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

² Nel caso di documentazione in formato digitale, è da intendersi la firma apposta digitalmente.



- a) Progetto redatto sulla base delle disposizioni emanate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Art. 23 e da quelle di settore in vigore, timbrato e firmato dal professionista incaricato e dal legale rappresentante dell'Ente richiedente; nel caso di progettazione esecutiva, munito di tutti i visti e pareri emessi dagli Enti Territoriali di competenza, necessari per l'esecutività. Nel caso di progettazione esecutiva, inoltre, deve essere comunicato il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla delibera CIPE 27 dicembre 2002 n. 143, come integrata dalle delibere CIPE del 19 dicembre 2003, n. 126 e del 29 settembre 2004, n. 24;
- b) Provvedimento, esecutivo in termini di legge, di approvazione del progetto (deliberazione comunale o deliberazione del Consiglio di Amministrazione consortile) contenente, altresì:
- Il dettaglio del quadro tecnico economico del progetto;
 - L'elenco degli elaborati facenti parte del progetto;
 - La nomina, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.m. e ii., del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), in ottemperanza alle disposizioni richiamate all'Art. 31 del D.lgs. 50/2016;
 - L'impegno finanziario dell'Ente a sostenere la quota di investimento non coperta dal concorso regionale all'uopo concesso;
 - L'indicazione dell'Ente capofila delegato a intrattenere rapporti con l'Amministrazione regionale *[solo nel caso di Consorzio tra Comuni]*;
- c) Relazione illustrativa, ai sensi della lettera b) dell'Art. 7 della L.R. n. 60/1978, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente, dalla quale emerga una previsione motivata degli insediamenti produttivi medesimi, con la relativa mano d'opera di previsto impiego e nella quale sia riportato ogni elemento atto a dimostrare il rilevante interesse economico e sociale dell'iniziativa, nonché ogni elemento utile di valutazione delle priorità e della fattibilità di ciascun intervento di cui al successivo Art. 6;
- d) Dichiarazione a firma del R.U.P. attestante che le opere sono conformi allo strumento urbanistico vigente.

Qualora per il progetto oggetto della domanda di concessione del contributo, risultino già espletate le procedure di gara, la documentazione sopra elencata dovrà essere integrata, con la seguente ulteriore documentazione:

- e) Provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione definitiva del contratto di appalto, con l'indicazione del nuovo quadro tecnico economico rideterminato a seguito dell'applicazione dell'eventuale ribasso d'asta;
- f) Contratto di Appalto e relativo provvedimento di approvazione, stipulato nei termini previsti dall'Art. 32, (commi 8 e 9) del D.lgs. n. 50/2016 e dall'Art. 8 della L.R. n. 88/1980;
- g) Verbale di Consegna dei Lavori redatto in contraddittorio con l'appaltatore, dalla cui data decorre il termine utile per il compimento dell'opera.

L'Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo Sviluppo Economico, Green Economy, si riserva la facoltà di chiedere l'eventuale integrazione della documentazione trasmessa, prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, ai sensi del comma 3 dell'Art. 93 della Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6, anche al fine di consentire il completo



assolvimento dei compiti in capo al Responsabile del Procedimento di cui all'Art. 6 della Legge n. 241/1990.

Gli Enti interessati possono presentare un massimo di due domande di concessione del contributo, ovvero quattro nel caso di comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, indicando l'ordine di priorità delle domande stesse.

In ogni caso non potrà essere finanziato più di un progetto per Ente richiedente.

Qualora dall'elenco degli interventi ammissibili risultino in posizione di ammissibilità al contributo più progetti presentati dal medesimo Ente, sarà ammesso il progetto indicato come maggiormente prioritario dall'Ente stesso.

Le domande presentate oltre i termini saranno considerate non ammissibili.

Art. 6 – Istruttoria e valutazione delle domande

Le domande di concessione del contributo saranno istruite nel medesimo anno di presentazione della domanda e saranno finanziate, entro lo stesso termine, secondo le disponibilità del bilancio regionale meglio definite nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 21/03/2017.

L'Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo Sviluppo Economico, Green Economy, istruisce le domande, verifica il possesso dei requisiti previsti dall'Art. 2, la corrispondenza dell'intervento proposto alle finalità del presente Avviso Pubblico e assegna i punteggi conformemente ai criteri elencati al presente articolo.

Ai fini della formazione dell'elenco degli interventi ammissibili alla concessione dei contributi, saranno tenuti in considerazione i criteri di seguito elencati, puntualmente descritti nella Relazione illustrativa di cui alla lettera c) del precedente Art. 5:

- a) Interventi relativi ad opere già cantierate ovvero immediatamente cantierabili³ e per le quali sia dimostrata la completa realizzazione:
 - a.1) cantierate: punti 2;
 - a.2) cantierabili: punti 1;
 - a.3) nessuna delle precedenti: punti 0;
- b) Stato di avanzamento della progettazione:
 - b.1) esecutivo: punti 2;
 - b.2) definitivo: punti 1;
 - b.3) preliminare: punti 0;
- c) Nel caso di interventi di completamento, di ampliamento e di riqualificazione, rapporto percentuale più elevato tra il numero dei lotti assegnati e il numero totale dei lotti dell'area industriale-artigianale dell'Ente richiedente: punti da 0 a 1;

³ Da intendersi soddisfatte le seguenti condizioni (cantierate: lettere a), b) e c); cantierabili: lettere a) e b)):

- a) Completamento dei tre livelli di progettazione (preliminare, definitivo e esecutivo) e dei relativi elaborati, visti e pareri richiesti e approvazione dell'Ente;
- b) Piena disponibilità da parte dell'Ente delle risorse economiche previste per la realizzazione delle opere oggetto dell'intervento per la quota di investimento non coperta dal concorso regionale;
- c) Aggiudicazione provvisoria o definitiva dell'appalto lavori ed ogni altro adempimento atto a garantire l'effettiva esecutività delle opere.



- d) Nel caso di interventi di ampliamento, rapporto percentuale più elevato tra il numero delle istanze di assegnazione di lotti, presentate all'Ente richiedente, e il numero dei lotti da urbanizzare dell'area industriale-artigianale dell'Ente richiedente: punti da 0 a 0,5;
- e) Riqualificazione e/o adeguamento dell'area industriale-artigianale già esistente ai nuovi standard normativi in materia di security e tutela ambientale, anche nella prospettiva della realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA): punti 1;
- f) Connessione a reti esistenti (scali merci, aeroporti, svincoli relativi a viabilità primaria quali strade statali e/o portuali): punti 0,5;
- g) Utilizzo, nell'ambito del progetto, di specifiche tecniche finalizzate al risparmio energetico, alla riduzione dell'impatto ambientale, con particolare riferimento ai depuratori a servizio dell'insediamento produttivo, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al riutilizzo di materiali inerti, alle infrastrutture per una gestione integrata ed in sicurezza dei rifiuti in base ai fabbisogni delle imprese insediate: punti 1;
- h) Motivazione socio-economica dell'iniziativa e previsione occupazionale: punti da 0 a 0,5;
- i) Ultimazione degli interventi precedentemente finanziati, rendicontati, collaudati e funzionali nell'ultimo triennio dal termine di presentazione della domanda: punti da 0 a 0,5;
- j) Progetti presentati dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale definiti dalla L.R. n. 13/1997, per il completamento dell'urbanizzazione primaria e secondaria: punti 1;

Sono ammessi al contributo i progetti che otterranno un punteggio totale non inferiore a 6. Nella valutazione finale, a parità di punteggio precedono, nell'ordine:

- Gli interventi oggetto delle domande di contributo presentate nell'annualità precedente e che, seppure istruite favorevolmente, non hanno trovato la necessaria copertura finanziaria, ancorché reiterate dall'Ente richiedente per l'annualità in corso;
- La data di presentazione della domanda.

La Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, con proprio atto, approva gli interventi ammissibili, contenente oltre alla denominazione dell'Ente richiedente e del titolo dell'intervento:

- a) Per gli interventi ritenuti ammissibili: l'indicazione del punteggio ottenuto e l'importo dell'investimento ammesso e del contributo concesso;
- b) Per gli interventi ritenuti non ammissibili: l'indicazione dei motivi di esclusione.

Gli Enti le cui domande di concessione del contributo sono state ritenute non ammissibili, saranno oggetto di specifica comunicazione, da parte dell'Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo Sviluppo Economico, Green Economy, inviata ai sensi dell'Art. 10bis della Legge n. 241/1990.

L'impegno di spesa in favore degli Enti beneficiari sarà assunto nel bilancio regionale all'atto di ammissione al contributo, suddiviso nelle tre annualità 2017, 2018, 2019 in relazione alle percentuali di erogazione del contributo e, limitatamente per il periodo di annualità 2017/2019, secondo la seguente ripartizione per annualità, coerentemente con le disponibilità del bilancio regionale, come da richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 21/03/2017:



2017	2018	2019
5%	20%	75%

Il provvedimento di ammissione al contributo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sul sito istituzionale.

Dalla data di pubblicazione sul BURL decorre il termine di 60 giorni (continui) entro cui l'Ente beneficiario dovrà produrre la documentazione esecutiva di progetto e relativo provvedimento di approvazione, di cui alle lettere a) e b) del precedente Art. 5, necessaria ai fini della sottoscrizione dell'Atto di Impegno di cui al successivo Art. 7;

Qualora un intervento ammissibile non trovi copertura nelle disponibilità annuali di presentazione della domanda, potrà essere reiterato nell'annualità successiva; in tal caso l'Ente richiedente, ai fini dell'ottenimento del contributo potrà presentare una nuova domanda di concessione del contributo contenente esclusivamente il richiamo agli allegati trasmessi con la precedente domanda, ovvero trasmettere, a corredo, ulteriore documentazione atta a dimostrare uno stato più avanzato dell'intervento oggetto della domanda precedentemente presentata e un nuovo atto deliberativo di approvazione.

La reiterazione di una domanda già ritenuta ammissibile, attribuisce alla stessa, a parità di punteggio totalizzato, titolo di preferenza.

Art. 7 – Atto di impegno

Ai fini dell'ottenimento del contributo di cui alla L.R. n. 60/1978, gli Enti beneficiari accettano, mediante sottoscrizione da parte del Legale Rappresentate, le condizioni poste nell'Atto di Impegno.

L'Atto di Impegno è sottoscritto entro e non oltre il termine di 60 giorni (continui) dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del provvedimento regionale di ammissibilità degli interventi, previa presentazione della documentazione di progettazione esecutiva dell'intervento proposto e relativo atto di approvazione, qualora questa non sia già stata prodotta in sede di presentazione della domanda. In tal caso, la sottoscrizione dell'Atto di Impegno avviene entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del provvedimento regionale di approvazione degli interventi ammissibili.

Con la sottoscrizione dell'Atto di Impegno, l'Ente beneficiario si impegna a concludere l'intervento e, quindi, a trasmettere tutta la documentazione prevista alla lettera d) del successivo Art. 8, entro il termine previsto nel cronoprogramma di progetto, salvo proroghe eventualmente concesse dalla Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, con proprio atto.

La realizzazione delle opere, in armonia con i principi contenuti nel D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà concludersi nel triennio relativo all'impegno delle risorse stanziato.

L'intervento dovrà, comunque, concludersi entro 90 giorni antecedenti la scadenza dell'ultima annualità pluriennale, **pena la revoca del contributo** concesso.

La mancata trasmissione della documentazione di progettazione esecutiva nei termini sopra indicati e la conseguente mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno, comporta **la revoca del contributo** concesso.



Art. 8 – Erogazione del contributo

Limitatamente per il periodo di annualità 2017/2019, il contributo riconosciuto al beneficiario sarà erogato secondo le quote di cui al precedente Art. 6, anche in deroga alle quote previste all'Art. 6 della Legge Regionale 26 giugno 1980, n. 88 e ss.mm.ii., di seguito richiamate:

- a) il cinque per cento (5%) a seguito della firma dell'Atto di Impegno di cui al precedente Art. 7, entro la prima annualità;
- b) il venti per cento (20%) alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto, nonché del provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione definitiva del contratto di appalto di cui alle lettere e), f), g) del precedente Art. 5, unitamente al parere ai sensi della L.R. n. 5/2002 (art. 3), entro la seconda annualità;
- c) il cinquantacinque per cento (55%) alla presentazione della dichiarazione del Direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), unitamente al provvedimento di approvazione dei SAL e relativi certificati di pagamento dell'Ente beneficiario, entro la terza annualità;
- d) il venti per cento (20%), o per il minore importo necessario, a seguito dell'inoltro dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera, unitamente allo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione o Certificato di Collaudo per contratti superiori ad euro 1.000.000,00 di lavori (ove necessario anche il Collaudo strutturale redatto dal Professionista incaricato), entro la terza annualità. L'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera deve contenere il richiamo ai provvedimenti di liquidazione di tutte le spese sostenute e i provvedimenti di approvazione dei relativi certificati di pagamento, nonché l'eventuale provvedimento di approvazione della perizia di variante di cui al successivo Art. 9); l'Ente dovrà, inoltre, produrre tutte le fatture quietanzate in originale per la verifica dell'apposizione della dicitura *“la spesa è stata finanziata ai sensi della L.R. n. 60/1978”*.

Le erogazioni avranno luogo previa verifica, da parte della Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo Sviluppo Economico, Green Economy, del rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Art. 9 – Modifiche al progetto

Eventuali varianti in corso d'opera, approvate con provvedimento della stazione appaltante nei limiti e alle condizioni previste agli Artt. 106 e 149 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedano l'utilizzo del ribasso d'asta, potranno essere ammesse al contributo esclusivamente previa autorizzazione da parte della Direzione regionale competente, nel rispetto di quanto disposto dal comma 4, dell'Art. 93 della L.R. n. 6/1999 e ss.mm.ii.⁴

⁴ Le spese di esecuzione delle opere e dei lavori pubblici non possono superare, per la parte a carico del finanziamento regionale, l'importo del quadro economico preventivato o quello minore eventualmente riconosciuto dalla Regione. Per l'esecuzione di varianti in corso d'opera ovvero di lavori complementari, nei limiti previsti rispettivamente dagli articoli 132 e 57, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche, possono essere utilizzate le risorse derivanti da eventuali ribassi d'asta, previa autorizzazione regionale.



Ai fini dell'autorizzazione regionale, l'Ente beneficiario, unitamente alla richiesta dell'eventuale utilizzo del ribasso d'asta, dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) Provvedimento di approvazione della perizia di variante contenente: la comparazione dei tre quadri tecnici economici (1. Progetto originario, 2. Progetto al netto del ribasso d'asta, 3. Perizia di variante); l'elencazione degli elaborati facenti parte della perizia di variante; l'indicazione di uno o più casi previsti dall'Art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 per cui sia necessario il ricorso alla perizia di variante;
- b) Dichiarazione del R.U.P. circa il ricorrere delle condizioni previste dall'Art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
- c) Perizia di variante completa di ogni elaborato tecnico.

Le varianti in corso d'opera che prevedano l'utilizzo del ribasso d'asta, realizzate in assenza dell'autorizzazione regionale non potranno essere oggetto di agevolazione e, pertanto, il maggior onere è a totale carico del beneficiario.

Le varianti in corso d'opera che non prevedano l'utilizzo del ribasso d'asta, devono essere approvate dall'Ente beneficiario e presentate alla Direzione regionale competente, ai soli fini della presa d'atto, in sede di richiesta di erogazione del saldo di cui al precedente Art. 7.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono, inoltre, ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, che deve comunque procedere alla relativa approvazione e conseguente comunicazione alla Direzione regionale competente, le variazioni, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali variazioni non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nelle Somme a Disposizione (Imprevisti) stanziati per l'esecuzione dell'opera.

Art. 10 – Motivi di revoca del contributo

La Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive dispone, con proprio atto, la revoca del contributo concesso, qualora:

- a) l'Ente beneficiario non presenti la documentazione esecutiva di progetto dell'intervento proposto e/o non sottoscriva l'Atto di Impegno di cui all'Art. 7, entro i termini previsti dal presente Avviso Pubblico;
- b) le opere non siano appaltate entro i tempi previsti dalle norme in materia di opere e lavori pubblici, in particolare artt. 8 e 9 della L.R. n. 88/1980 e ss.mm.ii. e, comunque, entro 180 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ente beneficiario;
- c) l'intervento non sia concluso e tutta la documentazione prevista per la richiesta di erogazione del saldo del contributo non sia trasmessa, entro 90 giorni antecedenti la scadenza dell'ultima annualità pluriennale;
- d) l'Ente beneficiario non adempia agli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'Atto di Impegno;



- e) i controlli abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari e incompleti per fatti insanabili imputabili all'Ente beneficiario;
- f) l'Ente beneficiario non fornisca la documentazione richiesta e/o non consenta i controlli;
- g) le dichiarazioni dell'Ente beneficiario dovessero risultare in tutto o in parte non rispondenti al vero o non siano state prontamente comunicate le variazioni nel frattempo intervenute;
- h) l'Ente beneficiario non rispetti le disposizioni contenute nell'Art. 20 della Legge Regionale 20 maggio 1996, n. 16⁵.

Il provvedimento di revoca sarà adottato dalla Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive entro 30 giorni dalla data di formale comunicazione di avvio del procedimento di revoca inviata, dalla competente Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo Sviluppo Economico, Green Economy, ai sensi dell'Art. 7 della L. n. 241/1990, salvo interruzione dei termini per la conclusione del procedimento a seguito di presentazione da parte dell'interessato di controdeduzioni, eventualmente, corredate da documenti, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione di dette controdeduzioni.

Eventuali ritardi nell'erogazione dei contributi da parte dell'amministrazione regionale non possono comportare la protrazione dei termini fissati.

La revoca comporta, ai sensi dell'Art. 11 della L.R. 60/1978, la restituzione delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali, all'Amministrazione regionale concedente.

Le risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili a seguito di economie derivanti dai ribassi d'asta contrattuali, da rinunce o da revoche del contributo, potranno essere destinate, compatibilmente con i principi contenuti nel D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ai progetti ricompresi tra quelli ammissibili, ma non finanziati per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

A norma dell'Art. 11 della L.R. n. 60/1978, la Regione si riserva la facoltà di esercitare controlli tesi ad accertare le conformità della realizzazione delle aree con i progetti presentati ed approvati, nonché il sollecito completamento del progetto stesso.

Resta salva la facoltà della Regione Lazio di valutare ulteriori casi di revoca non previsti dal presente articolo, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Art. 11 – Informazioni ai sensi della Legge 241/90 e sul trattamento dei dati personali

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. è esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma, con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.

Il responsabile del procedimento è: Arch. Jyonne Brilli.

I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, anche con strumenti informativi utilizzati nell'ambito del procedimento, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

⁵ 1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi. (...).

2. L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi finanziari.



Gli Enti beneficiari prendono atto ed accettano, inoltre, che saranno pubblicati sul sito della Regione Lazio le informazioni previste in ottemperanza al D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione”.

Il titolare del trattamento è la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive.

Art. 12 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente ivi previsto, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.